

dei paesi che hanno attivato l'imposta di registrazione si è cominciato con una tariffa quale noi la stabiliamo nella presente legge. Quasi dappertutto, dove anche si è toccato questo limite massimo, vi si arrivò avendo attraversato, per così dire, una serie di periodi intermedi, in cui la tassa era relativamente minore.

Sono poi di avviso che la ragione vera economica del poter tollerare o meno una tassa che arriva fino al dieci per cento sulle successioni tra estranei, senz'altro essa scompiglia l'organismo, direi, della proprietà territoriale e delle funzioni economiche del paese, consiste nello sviluppo della ricchezza mobile.

Infatti, dovunque accanto alla ricchezza territoriale si è grandemente sviluppata anche la ricchezza mobile, ivi in una successione si potrà pagare anche la tassa del dieci per cento senza che per ciò la proprietà territoriale sia costretta a subire delle alienazioni coatte, le quali noi sappiamo essere sempre laboriosissime e produttrici di funeste conseguenze economiche.

Io non ripeterò molte delle ragioni di indole affatto generale che i pubblicisti adducono contro la tassa di registro e delle successioni quando è così elevata, in quanto che essa si assomiglia allora veramente ad una specie di confisca, piuttostochè ad una tassa. Quando la misura è così alta, quando è così eccedente la rendita annua d'ogni proprietà, essa costituisce assolutamente l'assorbimento di una porzione del capitale.

Non dirò neppure ciò che molti hanno avvertito, che in questo caso lo Stato offre quasi l'esempio di attentare esso medesimo alla proprietà, e di fare, per così dire, atto di negazione della medesima.

Io dubito grandemente che la Camera voglia accogliere le mie considerazioni rispetto ad una diminuzione del limite massimo prefisso per le successioni fra estranei; ma ho fiducia che essa vorrà ammettere che almeno la successione dei fratelli e delle sorelle sia distinta da quella degli zii e dei prozii, e che quella dei fratelli e delle sorelle sia tassata del 4 per cento, quella degli zii e dei prozii sia stabilita invece, com'è nel progetto di legge, nel 5 per cento.

Credo che questa gradazione sia perfettamente conforme all'equità, conforme a quel rispetto per i vincoli di famiglia che la legge ha voluto riconoscere, e conforme soprattutto all'interesse delle finanze, poichè non è da dissimularsi, tutte le volte che una tassa gravosa colpisce delle persone, le quali sono intimamente legate fra loro dagli affetti e dalla fiducia delle relazioni famigliari, queste persone avranno modo assai più facile di schivare gli effetti della legge; e saranno tentate quindi di sfuggire con altre transazioni alla tassa maggiore. Noi medesimi quindi avremmo con questa disuguaglianza di trattamento dato pericoloso stimolo alla frode.

Io proporrei quindi che il disposto del paragrafo 32 si dividesse in due parti; che per i fratelli e le sorelle si ripetesse la stessa locuzione del paragrafo precedente, ma facendone menzione laddove si parla della tassa proporzionale del 4 per cento.

**PRESIDENTE.** Allora bisognerebbe trasportare. . . .

**ALLIEVI.** Se ne fanno due. . . .

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe farne un numero particolare applicabile al paragrafo precedente per i fratelli, e poi. . . .

**ALLIEVI.** Bisogna mettere due volte lo stesso articolo, una volta applicando la tassa del 4 per 0/0 tra i fratelli e le sorelle, e l'altra volta, colle stesse parole, riprodurre il numero presente, ma lasciando fuori i fratelli e le sorelle.

**PRESIDENTE.** Dopo che l'emendamento sia adottato si collocherà nei due numeri.

La parola è al deputato Tonello.

**TONELLO, relatore.** La Commissione si è occupata di questa questione, ma non ha potuto ammettere la distinzione quale viene proposta dall'onorevole Allievi.

Non starò a parlare dell'elevazione della tassa. Ho già detto quali siano i bisogni delle finanze, e questa è la vera ragione, per cui la tassa deve essere elevata.

Quanto alla distinzione tra i fratelli, zii e prozii, osserverò che nella legge del 1851, che reggeva le antiche provincie, su questa materia eravi la distinzione che verrebbe ora proposta dall'onorevole Allievi. Ma quando si venne a ritoccare quella legge nel 1854, si è abbandonata la distinzione e si sono sottoposte alla stessa tassa le successioni dei fratelli e dei zii e dei prozii. E la ragione è evidente. La legge ha dovuto seguire, nello stabilire quest'imposta, le ragioni stesse che hanno determinate le successioni *ab intestato*. Ora, siccome alle successioni dei fratelli sono parimenti ammessi i figli dei fratelli, cosicchè essi succedono allo zio, mentre gli altri loro zii succedono al fratello; siccome la legge ammette promiscuamente e zii e fratelli all'eredità *ab intestato*, egli è per ciò che già nel 1854 il Parlamento abbandonò la distinzione che era stata prima ricevuta.

La Commissione è di avviso che sia stata giustamente intralasciata questa distinzione, e non ha creduto di poterla ammettere, come viene proposta dal deputato Allievi.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Dirò una sola parola dopo quelle colle quali l'onorevole relatore ha giustificato il progetto.

L'emendamento porterebbe gravissime conseguenze alla finanza.

Certamente le condizioni attuali del tesoro non sono migliori di quello che erano nelle antiche provincie quando fu fatta la legge del 1854. Se non sembrò grave allora questa tassa, non credo che possa sembrar grave adesso. Aggiungo che quella tassa è già stata introdotta nelle Marche e nell'Umbria, e non so che abbia recato grandi lamenti, comunque sia vero che in una di queste provincie comincia ad applicarsi ora, perchè solamente ora è cessato il dazio sul macinato, alla cui cessazione era stata alligata l'applicazione della intera tassa di cui si tratta.

Ripeto che le ragioni di coerenza sono state benissimo dedotte dall'onorevole relatore. Io debbo avvertire la Camera che la finanza farebbe uno scapito grandissimo accettando l'emendamento.

Debbo perciò raccomandare alla Camera di meditare bene prima di emettere il suo voto.

**PRESIDENTE.** Dunque metterò ai voti la proposta del deputato Allievi, la quale consiste nel ridurre al solo quattro per cento la tassa proporzionale quando si tratta di donazioni tra vivi, di trasmissioni, per causa di morte, della proprietà, dell'usufrutto e dell'uso di beni tra fratelli e sorelle.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è respinto.)

Si intenderà approvato il numero 32 nei termini in cui è proposto nello schema di legge, quando nessuno faccia altre osservazioni.

(È approvato.)

« 33. Le stesse donazioni tra vivi e le trasmissioni per causa di morte, quando hanno luogo in favore degli istituti che hanno per iscopo di soccorrere ai poveri ed alle classi meno agiate, di prestar loro assistenza, di istruirli e di avviarli in qualche professione, arte o mestiere. »

(È approvato.)